

XVIII legislatura

A.S. 1774:

"Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"

Aprile 2020
n. 137



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1774: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"». NL137, aprile 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i>).....	12
Articolo 4 (<i>Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego</i>).....	12
Articolo 5 (<i>Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia</i>).....	13
Articolo 6 (<i>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i>).....	13
Articolo 7 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</i>).....	15
Articolo 8 (<i>Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria</i>).....	16

Articolo 1

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

Il comma 1 stabilisce che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti precisati ai commi successivi.

Il comma 2 prevede che le ordinanze di cui al comma 1, definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Si prevede che l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al periodo precedente terrà conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

La RT sottolinea *in primis* che la disposizione si limita a prevedere che le ordinanze disciplineranno il recupero degli apprendimenti, per gli alunni delle classi non finali, quale attività didattica ordinaria, nel corso dell'anno scolastico successivo.

In tal senso riferisce che poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto.

Pertanto, conclude che si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre soffermarsi sulla parte della norma che stabilisce che le ordinanze dovranno disciplinare, per gli alunni delle classi non finali dei vari cicli scolastici, anche il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico nell'ambito dei moduli dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico 2020/2021. La stessa norma prevede espressamente che ciò dovrà comunque avvenire nell'attività didattica ordinaria.

A ben vedere, va segnalato che la circostanza sembra prefigurare un impegno inequivocabilmente aggiuntivo per gli insegnanti nel corso del prossimo anno scolastico, rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente in relazione alle normali attività curricolari e didattiche degli ambiti di insegnamento. Tuttavia, stando alla RT, la relativa attività lavorativa rientrerà tra quella già remunerata.

A tale proposito, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla circostanza che la dotazione di risorse già prevista per il sistema scolastico in relazione ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, sarà in grado di assicurare la integrale copertura dei fabbisogni dovuti al recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nel corrente anno. Ciò detto, in particolare, tenuto conto che la stessa norma impone che tali attività di recupero, dovranno essere comunque calibrate tenendo conto delle specifiche necessità degli alunni.

Sul punto, rinviando all'articolo 8 per ulteriori considerazioni in merito alla sostenibilità di tali previsioni ad invarianza d'oneri, si rileva che l'orario di servizio ordinario settimanale del personale docente della scuola è ad oggi articolato, a seconda dei cicli d'istruzione, su 25 o 18 ore settimanali¹ e che ogni ulteriore impegno didattico richiesto al personale per il conseguimento di obiettivi formativi aggiuntivi, dovrebbe opportunamente essere coperto per corrispondere le indennità per prestazioni aggiuntive come prevede il contratto collettivo² a valere di dalle risorse aggiuntive quelle già previste dalla legislazione vigente ai sensi della legislazione vigente sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per la quota destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente.

Va inoltre considerato un possibile impegno aggiuntivo per il personale ATA per le attività di recupero, per la necessità di provvedere a disporre la disponibilità di strutture e laboratori delle scuole oltre l'orario usuale già previsto ai sensi della legislazione vigente, circostanza che imporrebbe anche l'adeguamento delle risorse stanziare per il personale ATA.

Il comma 3 afferma che nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano anche i contenuti didattici ivi dettagliatamente indicati alle successive lettere a)-d).

In merito alla lettera a), viene stabilito che le eventuali ordinanze dovranno fissare i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma precedente e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, inerenti, rispettivamente la disciplina dei requisiti previsti ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado e ai fini ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Alla lettera b), è stabilito che le eventuali Ordinanze dovranno indicare le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del citato decreto legislativo.

Alla lettera c), è previsto che le eventuali Ordinanze dovranno stabilire le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017.

Alla lettera d), si evidenzia che oggetto delle eventuali Ordinanze dovrebbe costituire anche la disciplina delle prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame

¹ Cfr. articoli 28-30 del CCNL 2006/2009, ARAN, [Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola](#), pagine 40-44.

² Cfr. articolo 88 e tabelle 5,6,7 che prevedono le misure del compenso orario lordo tabellare spettante per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, ARAN, [Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola](#), pagine 79-81 e 121.

affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 (prove d'esame) e 18 (esiti dell'esame) del citato decreto legislativo n. 62 del 2017.

La RT conferma che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative e normative. Evidenzia che si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare i requisiti per il passaggio alla classe successiva, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, precisa che si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tal senso evidenzia che, semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'anno in quanto non ammessi all'anno successivo.

Sulla lettera b, la RT evidenzia che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare anche l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Precisa che si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, la RT riferisce che si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che non superano l'esame e pertanto devono ripetere l'ultimo anno.

La RT certifica poi che la lettera c) prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare la composizione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a prevedere solo commissari interni, mentre il presidente rimarrebbe esterno. Verrebbero meno i commissari esterni previsti a legislazione vigente. Certifica che proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semmai, precisa nuovamente che la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, per i quali si rimanda alla relazione relativa al comma 9.

In merito alla lettera d), la RT ribadisce che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare anche l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19.

Proprio per questo, la RT assicura che si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che, semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato.

Al riguardo, convenendo in linea di principio con gli effetti di risparmio menzionati dalla RT, sarebbe comunque utile una stima dei risparmi ipotizzabili, in relazione, in particolare, per quanto riguarda la lettera a) alla prevista riduzione della platea degli studenti ripetenti e, per quanto riguarda la lettera c), per la riduzione della spesa per i commissari esterni per i quali la legislazione vigente prevede specifici compensi³. Ciò naturalmente al netto del maggior onere a carico delle istituzioni scolastiche previsto per le attività commissariali che verranno svolte dai docenti interni, tenuto conto dei compensi per essi già previsti dalla legislazione vigente per tale incarico.

Il comma 4 dispone che nel caso in cui l'attività didattica in "presenza" delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, ovvero, per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano anche i contenuti ivi indicati alle lettere a)-d) che seguono.

Alla lettera a), è previsto che le eventuali ordinanze dovranno occuparsi delle modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

Alla lettera b), è prevista la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Alla lettera c), è stabilito che l'ordinanza potrà altresì prevedere l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone i contenuti, con modalità anche telematiche e punteggi per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n.62 del 2017.

Alla lettera d), è previsto che le ordinanze potranno prevedere la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

La RT sottolinea che la disposizione introduce, alle successive lettere a)-d), i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla

³ Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 integrato dalla nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione e dalla nota Prot. n. 7321 del 13 novembre 2012.

legislazione vigente di cui al comma 2, nel caso in cui non sia possibile riprendere l'attività didattica "in presenza" entro il 18 maggio 2020, oppure permangano ragioni di sanità pubblica tali da non consentire lo svolgimento degli esami "in presenza".

Certifica che si tratta di una disposizione di per sé chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare la valutazione finale degli studenti, compresi gli scrutini finali, in deroga alla legislazione vigente, anche prevedendo modalità telematiche di svolgimento della valutazione medesima. Evidenzia che tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti stanno già provvedendo ad assicurare la didattica mediante modalità telematiche. Pertanto, la strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento in modo telematico anche della valutazione è già disponibile. Dunque, conclude che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che la lettera b) prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare la sostituire le prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Pertanto, afferma che si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, assicura che la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto.

Conferma che la lettera c) prevede che le ordinanze di cui al comma 1 potranno disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative, sino a prevedere un'unica prova orale. Afferma che si tratta di una modalità di organizzazione molto semplificata. Proprio per questo, riferisce che la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera d) riferisce che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare diversamente, rispetto alla legislazione vigente, i criteri di attribuzione dell'“eccellenza” e del relativo premio, in favore degli studenti che si distinguono maggiormente. Poiché rimane fermo il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'ordinanza potrà prevedere l'adempimento la valutazione degli scrutini e dell'esame conclusivo degli alunni di tutti i cicli di studi con modalità telematiche ed informatiche, sarebbero utili ulteriori rassicurazioni in merito all'effettiva adeguatezza delle dotazioni *hardware e software* della generalità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale. Sarebbe inoltre necessario approfondire l'adeguatezza anche delle dotazioni degli studenti per sostenere colloqui ed esami, circostanza su cui la RT non si sofferma⁴.

⁴ A tale proposito l'Istat ha pubblicato il 6 aprile 2020 una [nota](#) da cui emerge che il 14,3% tra le famiglie con almeno un minore non ha computer o tablet in casa. Inoltre, solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet.

Sarebbero utili altresì informazioni sui possibili risparmi derivanti dalle misure di semplificazione e dalla possibile riduzione del numero di respinti.

Il comma 5 prevede che i provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 dovranno tener conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata.

In considerazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cioè, assicura che saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Sottolinea che si tratta, peraltro, degli stessi adattamenti che i docenti comuni e (per gli studenti con disabilità certificata) di sostegno sono già tenuti ad operare, che dovranno però tener conto delle diverse esigenze derivanti dalla modalità didattica a distanza.

Al riguardo, nel presupposto che gli adattamenti alle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata potranno comunque essere adottati dall'Amministrazione scolastica a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul punto si rinvia all'articolo 8.

Il comma 6 dispone che, in ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. È stabilito che resta fermo che, per quanto stabilito nel periodo precedente, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio dell'esame si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. È previsto che le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di esame.

Il comma 7 stabilisce che i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

Il comma 8 dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

La RT conferma che il comma 6 prevede che, in ogni caso, e indipendentemente dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescinda dai requisiti di frequenza, di profitto, di partecipazione alle prove nazionali INVALSI, di frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dalla legislazione vigente.

La relazione aggiunge che la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso, in quanto non ammessi all'esame di Stato.

Sui commi 7 e 8 afferma che si tratta di disposizioni ordinamentali, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 6, convenendo con la RT in merito agli effetti di risparmio ipotizzabili in relazione alla norma, andrebbe comunque richiesta una stima, sia pure di massima, degli effetti ipotizzabili per il 2021 e il 2022 in relazione agli effetti di accelerazione della carriera scolastica rispetto alle platee considerate alla luce dei tassi medi di ripetizione scontati ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 9 afferma che i provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. È stabilito che con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. Si prevede che i predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n.296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT evidenzia che il primo periodo è una clausola di invarianza per i saldi della finanza pubblica. Il secondo e il terzo periodo prevedono che eventuali risparmi di spesa derivanti da una diversa composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali.

Segnala poi che l'effettivo ammontare dei risparmi sarà facilmente verificabile a consuntivo, cioè successivamente allo svolgimento degli esami di Stato, della sessione suppletiva e di quella straordinaria, a fine settembre 2020.

La somma non spesa sarà tolta alla disponibilità dei punti ordinanti della spesa (POS) scolastici, per essere versata alle entrate dello Stato e riassegnata al fondo per il funzionamento delle scuole.

Assicura che la riassegnazione avverrà tenendo conto della maggior incidenza, sull'indebitamento netto, delle spese di funzionamento rispetto a quelle per la remunerazione dei componenti delle commissioni di esame e avverrà, pertanto, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, *in primis* da punto di vista tecnico-contabile, posto che il primo periodo si limita a ribadire l'invarianza di spesa per degli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado (per cui si rinvia all'articolo 8), sembra invece necessaria l'acquisizione di maggiori informazioni in merito al dispositivo di riassegnazione dei risparmi di spesa ivi previsto, al secondo e terzo periodo, relativamente ai risparmi prevedibili in relazione alla nuova disciplina degli esami conclusivi dei cicli di studi.

A tal proposito, infatti, pur convenendo circa la suscettibilità di effetti finanziari di risparmio derivanti dal riordino delle modalità di svolgimento degli esami, andrebbero senz'altro richieste conferme in merito al fatto che la disciplina di accertamento delle relative somme non spese, ai fini del versamento in conto entrata al bilancio e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si concluderà entro il settembre 2020.

In tal senso, andrebbero richieste indicazioni in merito alla effettiva possibilità che il dicastero possa assicurare la tempestività agli accertamenti di risparmi nei confronti di ciascun istituto del sistema di istruzione di II grado⁵, al fine di assicurare il riversamento delle medesime risorse già nella dotazione 2020 del fondo di funzionamento per le istituzioni scolastiche⁶ in modo da garantire l'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto. A tal fine, sarà necessario anche assicurare l'effettiva spendita di tali risorse entro lo stesso 2020.

Articolo 2

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

L'articolo prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

⁵ Le istituzioni scolastiche del ciclo secondario di II grado sono 2.684. Cfr. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (ex MIUR), Focus "*Principali dati della scuola-Avvio anno scolastico 2019/2020*", settembre 2019, sul sito del dicastero, doc. cit., pagina 5.

⁶ A decorrere dall'anno 2007, allo scopo di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono stati istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è stato istituito il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Al predetto fondo sono affluiti di vari stanziamenti di spesa preesistenti. Un decreto del Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. La norma istitutiva ha previsto che, al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione del fondo, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio. Ad oggi i capitoli interessati dello stato di previsione del MIUR iscritto nel bilancio 2020/2022 sono i seguenti capitoli: n. 1195 (prescolastica), con dotazione di 97,7milioni, 71 milioni e 32,3 milioni nelle annualità del triennio 2020/2022; n.1196 (secondaria I grado), con dotazione di 62,2 milioni, 48,6 milioni e 26,3 milioni nelle annualità del triennio 2020/2022;n.1204 (primaria) con dotazione di 99,7 milioni, 92 milioni e 41 milioni nelle annualità del triennio 2020/2022; 2394(secondaria II grado), con una dotazione di 42,5 milioni per ciascun anno del triennio 2020/2022.Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio dello Stato per il triennio 2020/2022, stato di previsione del ministero della istruzione, sul sito internet del Dipartimento.

In particolare, il comma 1, alla lettera a), stabilisce che si potrà prevedere l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 281/1997), anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale attività didattica ordinaria e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico, che – secondo la relazione illustrativa – potrebbero subire dei rallentamenti. Nel caso, si prevede una procedura derogatoria rispetto a quella vigente, nella misura in cui si prevede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dell'inizio delle lezioni.

Alla lettera b), è previsto si potrà procedere all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro il 15 settembre 2020, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse (31 agosto) previsto dall'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.

Alla lettera c), è stabilito che si potrà procedere all'utilizzo – solo per l'anno scolastico 2020/2021 – delle vigenti graduatorie ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del personale scolastico all'estero. In base al successivo comma 2, le ordinanze del Ministro dell'istruzione riguardanti le attività del sistema della formazione italiana nel mondo sono formulate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Si ricorda che il D.Lgs. 64/2017, adottato a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. h), della L. 107/2015, all'art. 19 detta le modalità di selezione del personale da destinare all'estero, attraverso un bando emanato dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione; per i posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Alla lettera d), si prevede che si potrà procedere all'eventuale conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga agli artt. 151, co. 1, e 188, co. 1, del D.Lgs. 297/1994, come modificati dall'art. 6 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Il comma 2 prevede che relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono formulate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT ribadisce che la disposizione introduce i principi e criteri regolatori delle ordinanze del Ministro dell'istruzione che potranno disciplinare, in deroga alla legislazione vigente, la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, a partire dalle procedure di immissione in ruolo, di assegnazione e di utilizzazione provvisoria del personale scolastico e lo scorrimento delle graduatorie per il personale scolastico da destinare all'estero. Certifica che si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera b), conferma che la disposizione prevede che si potrà derogare alla legislazione vigente in materia di immissione in ruolo, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, di attribuzione di contratti a tempo determinato, per il personale scolastico. Evidenzia inoltre che rimangono ferme le disposizioni vigenti in materia di limiti alle facoltà assunzionali e delle relative procedure autorizzatorie, nonché quelle in materia di mobilità, per le quali non sono previste deroghe. Pertanto, conclude assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Certifica che la lettera c) prevede che le Ordinanze potranno prevedere l'ultra-attività, ove necessaria e al fine di disporre assegnazioni provvisorie di durata annuale, delle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero già costituite dal MEACI con decreto n. 4055 del 2013, al fine di evitare lo svolgimento di nuove procedure selettive durante l'emergenza sanitaria. Evidenzia che si tratta di una disposizione ordinamentale, giacché rimane fermo il contingente di posti fuori ruolo presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all'estero. Pertanto, assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Certifica che la lettera d) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche sul comma 2 afferma che si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica

Al riguardo, sulla lettera b) in considerazione della circostanza che gli effetti delle deroghe previste alla legislazione vigente in materia di immissione in ruolo, utilizzazione ed assegnazione e conferimento di contratti a t.d. con il personale scolastico, troveranno comunque realizzazione nei limiti assunzionali e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Sulla lettera c) nel presupposto l'effetto della norma sulla validità delle graduatorie del personale assegnato alle scuole italiane all'estero troverà attuazione fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione del fuori ruolo presso le medesime scuole, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 dispone che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente è tenuto ad assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Si precisa inoltre che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, fermo quanto stabilito in merito alla didattica a distanza e tenuto conto dell'art. 87 del D.L. 18/2020, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici.

La RT sottolinea che la disposizione si limita a sancire i comportamenti già posti in essere da tutte le istituzioni scolastiche, riguardanti lo svolgimento di ogni attività lavorativa, inclusa quella didattica, a distanza, mediante strumentazione informatica, al fine di ridurre le occasioni di contagio.

Certifica che la disposizione è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che la norma prescrive la didattica a distanza come obbligo per il personale docente, andrebbero richiesti elementi di conferma circa la sostenibilità di tale previsione, alla luce delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente per le istituzioni scolastiche.

Il comma 4 proroga, per l'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, rinviandoli all'anno scolastico 2020/2021. In tale contesto si dispongono interventi: 1) le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, per le supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche. Si tratta delle graduatorie introdotte dall'art.1-*quater* del D.L. 126/2019 (l. 159/2019) a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, che possono essere utilizzate in subordine alle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il conferimento delle tipologie di supplenze summenzionate. Dette graduatorie avrebbero dovuto essere aggiornate nel corrente anno scolastico per trovare applicazione nel prossimo triennio; 2) di costituzione delle graduatorie di istituto per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle brevi e saltuarie. Le suddette graduatorie, una volta rinnovate, saranno comunque utilizzate per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Si conferma la validità degli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, novellato dal D.M. n. 666 del 15 luglio 2019, in cui si sono inseriti coloro i quali si sono abilitati e/o specializzati successivamente al termine ultimo di aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto. Essi devono essere compilati, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. Si anticipa inoltre, all'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 e validità per un triennio, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all'art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006, riallineandolo all'aggiornamento delle graduatorie di istituto.

La RT si limita a riferire che la disposizione proroga all'anno scolastico 2021/2022 l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 in merito alle graduatorie "provinciali" per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato a cura dei dirigenti scolastici.

Certifica che dall'introduzione di tali disposizioni non derivavano risparmi di spesa, conseguendone che il loro differimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero solo fornite conferme in merito alla piena neutralità di effetti per la finanza pubblica derivante dal differimento all'anno scolastico 2021/2022 dell'entrata in vigore delle nuove norme relative alle graduatorie cd "provinciali", a cui i dirigenti scolastici dovranno in futuro attingere per gli incarichi a tempo determinato, invece delle attuali graduatorie di "istituto" e alle ragioni che impongono tale differimento.

Il comma 5 dispone, solo per l'anno scolastico 2019/2020, la sostituzione delle attività di verifica del periodo di formazione e di prova – che dovrebbero essere svolte dai dirigenti tecnici nel caso di reiterazione del periodo di prova conseguente ad un giudizio negativo – con un parere consultivo del dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione, qualora tali attività non siano svolte entro il 15 maggio.

Il comma 6 prevede che per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La RT la disposizione prevede che le verifiche in classe dei dirigenti tecnici nei confronti dei docenti che stanno ripetendo il periodo di prova siano sostituite, per l'anno

2019/2020 e qualora non già svolte, da un parere "consultivo" che può essere reso da remoto. Certifica che si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale.

Sul comma 6 sottolinea che poiché lo svolgimento dei viaggi di istruzione è posto interamente a carico delle famiglie, il loro mancato svolgimento non ha effetti sul bilancio dello Stato o delle istituzioni scolastiche statali.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), il Consiglio superiore della pubblica istruzione rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.

Il comma 2 riduce a sette giorni anche il termine per l'espressione dei pareri sui provvedimenti già trasmessi a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza (quindi dal 31 gennaio 2020), per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo. Su tali provvedimenti, a prescindere dal tempo già trascorso, si applica il termine di sette giorni che decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (9 aprile 2020).

La RT evidenzia che la disposizione riduce, sino al termine dello stato di emergenza, il termine per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sugli atti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999, sottolineando che trattasi di disposizione chiaramente ordinamentale

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Articolo 4

(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

La disposizione puntualizza che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'art. 87, co. 5, primo periodo, del D.L. 18/2020 (pari a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, quindi fino al 16 maggio 2020) implica l'impossibilità a svolgere le relative prove concorsuali.

La RT ribadisce che la disposizione mira a chiarire che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Al riguardo, ritenuto il contenuto meramente ordinatorio della norma, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero valutati gli effetti del dispositivo in esame qualora la sospensione comportasse il sostenimento di prove concorsuali nelle annualità successive a quella in corso, imponendo l'adeguamento dei relativi stanziamenti di spesa connessi agli oneri da sostenersi per l'espletamento delle prove in altra annualità rispetto a quella inizialmente previste.

Articolo 5

(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

L'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

La RT evidenzia che la disposizione, limitandosi ad estendere la sospensione, già prevista per le procedure concorsuali, anche agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, ha mero valore ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

Il comma 1 prevede che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio:1) delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo;2) delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il comma 2 stabilisce con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Il comma 3 riguarda specificamente la professione forense. La disposizione prevede infatti che il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero

rinvio (la disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70"). È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Infine si prevede che il Ministro della giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

Il comma 4 prevede, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

La RT evidenzia *in primis* che la norma si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aggiunge che con la disposizione si intende, infatti, disciplinare, nell'attuale stato emergenziale, con misure *ad hoc*, lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché relativo alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Con particolare riferimento alle disposizioni del comma 3, fa presente che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni ivi introdotte e che non si ravvisano ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, potendo assicurare, con particolare riferimento al decreto da adottare per la predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, che l'Amministrazione potrà provvedere esclusivamente mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dal momento che rientra tra i compiti istituzionali la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti degli uffici.

Conclude riferendo che le misure contenute nel presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrerebbero in spese già previste a regime.

In proposito, aggiunge che gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali dell'Amministrazione interessata.

Al riguardo, con particolare riferimento al comma 3, premesso che la RT assicura che le norme ivi previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto della natura ordinamentale delle disposizioni e che non si ravvisano ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia – potendo tale dicastero assicurare ai fini della adozione del decreto volto alla predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente – si rammenta l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità impone che tali certificazioni andrebbero supportate da concreti elementi e dati idonei a comprovarne la piena sostenibilità, mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime eventualmente anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sulle norme di cui ai commi 1-2 e 4, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

L'articolo prevede che, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, siano sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. È stabilito che per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

Si prevede inoltre che i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguano nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché delle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. È previsto che al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

La RT certifica che la norma reca misure volte ad assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ha carattere ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la natura ordinamentale delle disposizioni, i cui effetti finanziaria si iscrivono appieno nell'ambito di quelli già contemplati dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 ***(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza, ivi prevedendosi che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT ribadisce sul comma 1 che ivi si prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano attuino le disposizioni del presente decreto compatibilmente con i rispetti statuti e con le norme di attuazione.

Sul comma 2, conferma poi che ivi la norma prevede la clausola di invarianza finanziaria per tutte le norme del provvedimento.

Al riguardo, nulla avendo da riferire in merito al comma 1, andrebbe invece richiesto un approfondimento sulla clausola di neutralità indicata al comma 2, tenuto conto delle prescrizioni previste dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, allorché ci si trovi in presenza siffatti dispositivi miranti ad assicurare l'invarianza di effetti finanziari di nuove norme.

In particolare, si rammenta che la norma della legge di contabilità prescrive infatti che in presenza di disposizioni corredate di tali clausole, la RT dovrebbe sempre riportare *in primis* la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che si presentano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

In definitiva, la RT dovrebbe essere completa di tutti gli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità di ciascuna norma. In ogni caso, rimanendo preclusa la validità della citata clausola in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

Sul punto, è da segnalare il recente intervento della Corte dei conti⁷ in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della

⁷ Cfr. Corte dei conti, [Relazione](#) quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.

invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione.

In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT⁸, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

⁸ Come noto, i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge impongono che ogni qualvolta si sia in presenza di norme che determinano "conseguenze finanziarie" la RT dovrebbe dare evidenza "anche degli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione".

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2020 [Nota di lettura n. 126](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario (**Atto del Governo n. 155**)
- Mar 2020 [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"
- " [Nota breve n. 14](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020
- " [Nota di lettura n. 131](#)
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (**Atto del Governo n. 147**)
- " [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 133](#)
Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)
- " [Nota di lettura n. 134](#)
A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"
- " [Nota di lettura n. 135](#)
A.S. 1766: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)
Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari – A.S. 1766 – D.L. 18/2020